

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3065

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, SALVATO, COSSUTTA, CROCETTA,  
DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VITALE e VOLPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1991

Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute

ONOREVOLE SENATORI. – Riteniamo necessario perfezionare le norme che presiedono alla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e alla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute.

L'attuale normativa si è infatti rivelata, alla prova dei fatti, fonte di incertezze, sia per quanto riguarda la formazione dell'ordine del giorno e la scelta degli argomenti da discutere, sia per la convocazione stessa del Consiglio. D'altro canto la legge 24 marzo 1958, n. 195, ha rinviato al regolamento la disciplina del funzionamento del Consiglio stesso, determinando un vuoto che è stato riempito di contestazioni crescenti sino all'attuale conflitto tra il Presidente della Repubblica e l'organo di autogoverno dei magistrati.

Il disegno di legge che presentiamo mantiene il potere di convocazione e il potere di assenso e di controllo sull'ordine del giorno nelle mani del Presidente della Repubblica; ciò anche affinché il Consiglio non travalichi i suoi compiti istituzionali.

Ma si deve altresì garantire il diritto di autoconvocazione di un organo di rilevanza costituzionale, quale è il Consiglio superiore dalla magistratura. E a ciò provvede il comma 4 dell'articolo unico, da noi proposto, sia che il Consiglio possa inscrivere per sua decisione un argomento all'ordine del giorno quando lo chieda la maggioranza dei componenti, sia che possa impegnare il Presidente alla convocazione quando essa sia chiesta da quella maggioranza.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Dopo l'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Convocazione del Consiglio e formazione dell'ordine del giorno*). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura è convocato dal Presidente o, per sua delega, dal Vicepresidente.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente ed è approvato dal Presidente.

3. Ogni componente può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga che l'argomento sia estraneo alle attribuzioni del Consiglio, non lo ammette all'ordine del giorno, dandone comunicazione all'inizio della prima seduta successiva.

4. Se la maggioranza dei componenti, per quanto di competenza del Consiglio, chiede che la questione sia ugualmente posta all'ordine del giorno, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il quindicesimo giorno. Se la maggioranza dei componenti lo chiedono, il Presidente convoca il Consiglio non oltre il trentesimo giorno.